



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

N. 702 DEL 28/03/2023

SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

SERVIZIO: Manutenzioni stradali ordinarie e segnaletica

CLASSIFICA 8.2.16 FASCICOLO N.3/2023

OGGETTO: S.P. n. 16 “di Osiglia” - Progressive Km. 6+110, Km. 6+805 e Km. 7+065, in Comune di Osiglia – Istituzione di circolazione a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico per consolidamento strutturale ponti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE O SUO DELEGATO

VISTI:

- gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- gli articoli 37, 38, 39 e 41 del citato D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i.;
- gli articoli da 30 a 42, 110 e 159 del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada” e s.m. e i.;
- il D.M. II. e TT. del 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo”;

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
 - gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;

CONSIDERATO:

- che sulla S.P. n. 16 “di Osiglia”, in Comune di Osiglia, questa Provincia al fine di poter eseguire lavori di consolidamento strutturale e messa in sicurezza dei ponti in località Lago d' Osiglia posti alle progressive Km. 6+110, Km. 6+805 e Km. 7+065;
- che lavori di cui sopra comportano sia l'impossibilità di garantire la fruizione bi-direzionale della carreggiata, sia il passaggio di alcune tipologie di veicoli;

- che si rende conseguentemente necessario, al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza dei lavoratori, per il tratto sopra indicato di disporre, dal 29 marzo al 2 giugno 2023, la limitazione temporanea della circolazione stradale con le seguenti modalità:
- **istituzione di circolazione a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico dalle ore 8.30 alle 18.30 e/o movieri in dipendenza dell'intensità dei flussi veicolari;**

DATO ATTO che l'Impresa esecutrice dei lavori è l'Impresa "ICOSE S.p.a.", con sede amministrativa in Cisano sul Neva (SV) e che il responsabile della ditta è individuato nel Geom. [OMISSIS...], cell. n. [OMISSIS...];

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

1. la limitazione temporanea della circolazione sulla S.P. n. 16 "di Osiglia" alle progressive Km. 6+110, Km. 6+805 e Km. 7+065 in loc. Lago d'Osiglia, nel Comune di Osiglia, dal giorno 29 marzo al 2 giugno 2023, per le motivazioni di cui in premessa:

- **istituzione di circolazione a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico dalle ore 8.30 alle 18.30 e/o movieri, in dipendenza dell'intensità dei flussi veicolari.**

2. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

3. Tutti i conducenti dei veicoli dovranno comunque uniformarsi alla segnaletica stradale apposta in prossimità dei tratti in oggetto.

DISPONE, all'Impresa esecutrice dei lavori:

1. che apponga e mantenga in perfetta efficienza, i sistemi di segnalamento temporaneo relativi alla disciplina della circolazione stradale posta in essere con la presente ordinanza, da collocarsi nei modi prescritti dal D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
2. che l'Impresa rimanga unica responsabile in sede civile e penale per qualsiasi incidente stradale dovesse verificarsi in conseguenza della mancata o carente sorveglianza del cantiere e/o dell'insufficiente e/o inefficiente segnalamento dello stesso, secondo quanto disposto al punto precedente;

DISPONE, altresì

3. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:
 - l'apposizione dei sistemi di segnalamento temporaneo, da collocarsi nei modi prescritti dal richiamato D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
 - la pubblicazione del presente Atto all'Albo online della Provincia di Savona per quindici giorni consecutivi;
4. di comunicare copia del presente Atto all'Impresa esecutrice dei lavori, alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, al Comune interessato, al comando territoriale dei Vigili del Fuoco, a "Emergenze sanitarie ambulanze 118", alle Società/Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, alla Confartigianato di Savona, alla C.N.A. di Savona ed altri Enti e Servizi interessati.

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Geom. Maurizio Zerbini;
4. che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
5. che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'Atto stesso.

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità,
edilizia ed ambiente
Gareri Vincenzo